

CIRCOLARE DI STUDIO 19/2020

Taranto, 2 ottobre 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

NUOVI CODICI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il 1° gennaio 2021 rappresenterà per tutte le imprese ed i professionisti un nuovo “telematico day”, ed è necessario prepararsi in tempo utile. A partire da tale data, infatti, verrà definitivamente chiuso il cosiddetto periodo transitorio di gestione dei corrispettivi elettronici (che in realtà doveva chiudersi già il 1° luglio 2020 ma, causa Covid-19, è stato prolungato a fine anno), e entrerà in vigore anche la lotteria dei corrispettivi.

A tutto questo si affiancherà una vera e propria rivoluzione in ambito di fatturazione elettronica, posto che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [n. 99922 del 28 febbraio 2020](#) era stato stabilito che a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, avrebbe accettato fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il tracciato “vecchio”- ovvero quello attualmente in uso – sia con quello nuovo disposto dal provvedimento summenzionato, mentre a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero stati accettati esclusivamente i documenti predisposti secondo le nuove specifiche.

Il termine ultimo del 1° ottobre è stato poi oggetto di un ulteriore rinvio, sempre a causa dell'emergenza Covid-19, ed il quadro definitivo delle tempistiche, delineato dal successivo [Provvedimento](#) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020, prevede che:

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinvt.it www.associatinvt.it

- fino al 30 settembre 2020 l'unico tracciato telematico valido è quello stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 89757 del 30 aprile 2018](#) e successive modifiche, versione 1.5, ovvero – più semplicemente – quello attualmente in uso;
- a partire dal 1° ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 sarà possibile inviare fatture elettroniche predisposte secondo le nuove specifiche, versione 1.6, come stabilite dal provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020. In questo lasso di tempo, il Sistema di Interscambio accetterà sia le fatture predisposte secondo le “vecchie” specifiche versione 1.5, che quelle predisposte in osservanza della versione 1.6;
- **a partire dal 1° gennaio 2021, il tracciato previsto dalle specifiche versione 1.5 non sarà più utilizzabile, e dunque tutti i contribuenti dovranno essere in grado di predisporre le fatture elettroniche secondo le nuove previsioni (versione 1.6).**



Ne consegue che se a partire dal 1° ottobre 2020 sarà possibile familiarizzare con il nuovo tracciato, si potrà comunque – nel caso in cui i software non siano ancora aggiornati o non ci si senta ancora pronti a questo salto epocale – utilizzare le vecchie modalità di fatturazione elettronica, ma **dal 1° gennaio 2021 non si potrà più rinviare oltre, ed è bene porre attenzione alle nuove regole in tempo utile, poiché il lavoro preparatorio necessario a farsi trovare pronti alla scadenza è rilevante.**

Infatti, la “nuova” fattura elettronica richiederà, ai fini di una corretta compilazione, una preparazione di base molto maggiore rispetto ad oggi, poiché di fatto numerose informazioni che venivano “incasellate” in sede di dichiarazione IVA, ora dovranno già essere correttamente rappresentate direttamente dai codici utilizzati in sede di compilazione di FE. Non si tratta di un caso; infatti, il nuovo tracciato nasce proprio con la finalità di raccogliere a monte tutte quelle informazioni che potranno far sì che le dichiarazioni IVA precompilate possano – almeno per i casi più semplici – diventare realtà.

Quel che è certo è che tutto questo si tradurrà in pesanti **difficoltà operative per**

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

i soggetti che predispongono le fatture, posto che cambiano, o meglio sarebbe dire aumentano a dismisura, sia i codici di tipologia di documento, così come i codici natura, ovvero quella codifica che viene utilizzata per evidenziare la disposizione normativa di riferimento laddove in fattura non vi sia IVA esposta.

Per quanto riguarda i codici natura, resta la codifica **N1** per le operazioni escluse ex articolo 15. Il codice **N2** (non soggette), si sdoppia in N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del [DPR 633/72](#) e N2.2 non soggette – altri casi. Il codice **N3**, destinato alle operazioni non imponibili, si spezza addirittura in sei casistiche diverse:

- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.



Resta ferma la codifica **N4** per le operazioni esenti, senza novità, così come non cambia la codifica **N5** per i casi di regime del margine / IVA non esposta in fattura.

È invece una vera tempesta quella che riguarda il codice **N6** (inversione contabile), che potrà assumere tutte le declinazioni possibili previste dalla complessa normativa IVA:

- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- infine, N6.9 inversione contabile – altri casi.

E infine la codifica **N7**, che resta dedicata ai casi di IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72).

Oltre a tutto ciò, come si è detto, si amplia anche la codifica destinata ad identificare il tipo di documento trasmesso al Sistema di Interscambio. Ad esempio, la fattura per vendita di un cespite non potrà più essere trasmessa indicando semplicemente il tipo documento TD01, bensì occorrerà utilizzare la nuova specifica codifica dedicata TD26, così come saranno distinti da codifiche separate le fatture immediate e quelle differite. Infine, tutte le diverse tipologie di documento emesso ai fini di integrare l'IVA assolta sugli acquisti con meccanismo di inversione contabile, così come tutte le tipologie di autofattura vera e propria, saranno identificate da codici diversi, ma su questi aspetti torneremo in seguito.

Per il momento, basti sapere che dal 1° ottobre tutto ciò prenderà il via su base volontaria, visto che è ancora possibile utilizzare il tracciato precedente, ma entro il 1° gennaio 2021 l'intero meccanismo andrà a regime e tutti i contribuenti dovranno necessariamente adattarsi.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it